

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di consiglio del 16 maggio 2018 composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Referendario	Carmelina Addresso	
Referendario	Michela Muti	

A seguito della Camera di consiglio del 16 maggio 2018 ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere pervenuta alla Sezione in data 20 aprile 2018 formulata dal Sindaco del Comune di Muro Leccese (LE).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art 10 bis decreto legge 24/06/2016 n. 113 conv. dalla legge 7/08/2016 n. 160 che ha integrato l'art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 58 del 14 maggio 2018 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 16 maggio 2018;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, P. Ref. Rossana De Corato;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Muro Leccese ha presentato una richiesta di parere riguardante la possibilità di riconoscere ai Segretari comunale di fascia "B", operanti in enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i diritti di rogito nella misura consentita ai sensi di legge.

Preliminarmente il Sindaco del comune istante ha rappresentato che:

- *"... la giurisprudenza giuslavoristica è ormai costante nel ... (l'affermare che i Segretari comunali delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;*
- *ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (...), busto Arsizio (...), Bergamo (...) e Brescia (...) e altri successivamente;*
- *ad oggi, tutti i Segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro Comune hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto;*
- *di recente, la decima sentenza favorevole ai Segretari ha previsto anche la condanna alle spese di lite per il Comune (...) e la sentenza della Corte di Appello di Brescia, la n. 47 del 18/05/2017, ha ribaltato l'unica pronuncia contraria ai Segretari, condannando il comune alle spese delle due fasi del giudizio;*
- *inoltre, la Corte costituzionale, il massimo Giudice, con sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato..."*.

Nello specifico, il rappresentante legale dell'ente evidenzia che l'ipotesi che intende sottoporre alla valutazione di questa Sezione, riguarda, per l'appunto, un comune che non ha mai impiegato personale di qualifica dirigenziale e che si avvale di un Segretario di "Fascia B"; pertanto, in considerazione del perdurare delle divergenti interpretazioni da parte delle diverse giurisdizioni (contabile ed ordinaria), chiede un parere sulla riconoscibilità alla suddetta figura professionale dei diritti di rogito.

Considerato in

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge 131/2003) e del carattere generale ed astratto della questione sottostante il quesito. In particolare, nel definire gli ambiti della funzione consultiva, sotto il profilo dell'attinenza con la materia della "contabilità pubblica", le SS.RR. della Corte dei conti con deliberazione 54/2010, hanno escluso che la suindicata disposizione conferisca alle Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza di portata generale. Ulteriore elemento di valutazione è connesso alla indispensabile verifica della circostanza che, il quesito proposto, non implichi la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi di ordine gestionale, ancor più se connessi ad atti già posti in essere o comportamenti espletati, che l'ambito di interesse in concreto possa essere oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero di contenzioso penale, civile o amministrativo. D'altra parte, l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti impone che non siano resi pareri che comportino valutazione di atti gestionali specifici e attinenti a casi concreti, che determinerebbero un'ingerenza della Corte di conti nella effettiva attività gestionale dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva, certamente non compatibile con la posizione fondamentale di neutralità ed indipendenza.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio da parte dell'Ente interpellante, anche se *ratione materiae* è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Corte di conti nell'alveo della materia della contabilità pubblica, nel caso *de quo* deve essere espresso un giudizio di inammissibilità oggettiva; invero, così come ampiamente illustrato nell'istanza di parere, sulla questione inerente alla riconoscibilità dei diritti di rogito ai Segretari comunali di Fascia B, operanti in comuni privi di dirigenti, si sono già da tempo instaurati diversi contenziosi di merito dinnanzi al giudice ordinario.

La suddetta circostanza implica che un'eventuale valutazione in sede consultiva dei termini e modalità di applicazione della normativa vigente in materia di riconoscimento dei diritti di rogito ai Segretari comunali, potrebbe essere suscettibile d'interferenza con i possibili e consequenziali profili giudiziari vagliati o in corso di valutazione da parte dell'A.g.o. (Cfr. in tal senso: Deliberazione n. 11/2018/PAR, Sez. Reg. di controllo per la Toscana).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la richiesta di parere non può essere esaminata nel merito.

P.Q.M.

La richiesta di parere, in premessa indicata, inoltrata dal Sindaco del Comune Muro Leccese è inammissibile.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Muro Leccese (LE)

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2018.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Rossana De Corato

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2018

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo